



Comune di Cilavegna

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3/2014

OGGETTO:

APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE "CASA SERENA".

L'anno duemilaquattordici addì tredici del mese di febbraio alle ore diciannove e minuti trenta nella sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito

IL CONSIGLIO COMUNALE

nelle persone dei Sigg.ri:

Cognome e Nome	Presente
1. COLLI Giuseppe - Presidente	Sì
2. BATTAGIN Valerio - Consigliere	Sì
3. CANAZZA Cinzia - Consigliere	Sì
4. DE LUCA Antonio - Consigliere	Sì
5. FALZONE Giovanna - Consigliere	Sì
6. MANZOLI Massimo - Consigliere	Sì
7. OMODEO ZORINI Fabrizio - Consigliere	Sì
8. RIGAMONTI Francesco - Consigliere	Sì
9. RONA Marco - Consigliere	Sì
10. SAVINI Giovanni - Consigliere	Sì
11. UGAZIO Leonardo - Consigliere	Sì
12. ZUCCOLO Monica - Consigliere	Sì
13. UGAZIO Alan - Consigliere	Sì
14. FALZONI Carla - Consigliere	Sì
15. GHIOTTO Enrico - Consigliere	Sì
16. PISANI Alberto - Consigliere	Sì
17. SANTARCANGELO Pasquale - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	16
Totale Assenti:	1

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signor Dott. Maurizio VISCO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Giuseppe COLLI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Introduce il presente punto posto all'ordine del giorno il Sindaco-Presidente, il quale invita il consigliere di maggioranza Marco RONA a relazionare sull'argomento;

Interviene il consigliere Marco RONA, il quale così relaziona:
si tratta di piccole modifiche di portata contenuta. Solo su un punto vorrei soffermarmi e riguarda l'articolo 21 – comma i), ne do lettura:
compiere atti di ordinaria o straordinaria amministrazione, anche se dal presente statuto attribuiti ad altri organi, ove espressamente delegato dal CdA con votazione assunta a maggioranza e con l'astensione dello stesso Presidente.
questo comma è stato pensato in modo da permettere, in caso di assenza del Direttore, di adottare atti necessari, su delega del C.d.A.
Propongo di specificare meglio il comma, aggiungendo, *“in caso di assenza del Direttore”*.

Interviene il consigliere di minoranza “Progetto per Cilavegna” Alan UGAZIO, il quale espone le seguenti considerazioni:
abbiamo seri dubbi sulle modifiche. Premetto che lo Statuto vigente era stato scritto con la partecipazione della minoranza, allora rappresentata dall'attuale Sindaco, mentre in questo caso, in fase di stesura, la minoranza non è stata coinvolta. E' anche vero che da una prima bozza, che girava qualche mese fa, diverse modifiche sono intervenute, come se anche la maggioranza non avesse le idee chiare.
Per quanto riguarda il comma esposto dal Consigliere Rona, sembra un comma aggiunto per mettere a posto cose che sono già state fatte e ricordo la firma del contratto di alienazione di Casa Serena, da parte del Presidente;
Anche questa aggiunta dell'ultimo minuto *“in assenza del Direttore”* o del Vice Direttore che sia, ci lascia perplessi. Significa che se un giorno mancano Direttore e Vice Direttore occorre convocare il CdA per far firmare il Presidente? Si può aspettare qualche giorno che rientri il Direttore. Ci sembra una forzatura e, oltretutto, se non venisse aggiunta questa frase, il comma, così come scritto, permetterebbe al Presidente di firmare qualsiasi atto, purché delegato dal CdA, disconoscendo quindi il ruolo del Direttore.
Altre modifiche introdotte: art. 23, comma m), *“sentito il CdA”* come pure all'articolo 43, stessa aggiunta, in pratica non avete fiducia nel Direttore. Così come sono scritte queste modifiche allo Statuto il Direttore appare come una figurina, perché le decisioni devono sempre passare dal CdA.

Risponde il Sindaco-Presidente, il quale espone le seguenti considerazioni:
sono piccole modifiche e non vedo tutta questa dietrologia che denunciate con lo scopo di sovvertire il ruolo del Direttore. Ci si è confrontati con Direttore, Presidente e CdA e si è ritenuto maggiormente garantista di un operare coscienzioso, introdurre queste modifiche. Ricordo che il vostro precedente Direttore, preso da un raptus, licenziò una dipendente seduta stante e questa azione è costata a Casa Serena 40.000 euro. Azioni sbagliate del Direttore ricadono comunque sul CdA e scrivere *“sentito il CdA”* non vuol dire togliere potere al Direttore, ma solo portare a conoscenza del CdA determinate decisioni da intraprendere in settori delicati.
Per quanto riguarda il comma aggiunto all'articolo 21, preciso che è stato introdotto proprio a causa di una vostra precedente esperienza negativa. Ricordo che quanto il precedente Direttore se ne andò, per mesi non si sapeva chi dovesse firmare. Lo scopo di tale comma non è certo quello di convocare il CdA se il Direttore ed il Vice Direttore mancano per un giorno, ma in caso di assenze continuate, per non creare una paralisi di funzionamento;

Interviene il consigliere di minoranza “Progetto per Cilavegna” Alan UGAZIO, il quale si chiede allora come mai queste modifiche non siano state introdotte prima, ma solo ora, sotto elezioni;

Nessun altro consigliere chiede la parola;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi i suddetti interventi;

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione di Casa Serena n. 15 del 21.10.2013 con la quale si apportavano modifiche ad alcuni articoli dello Statuto di Casa Serena;

Richiamato l'art. 56 dello Statuto dell'Azienda, il quale prevede che "Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale di Cilavegna su proposta ovvero sentito comunque il Consiglio di Amministrazione";

Visto che le proposte di modifica sono state visionate dalla Commissione Regolamenti in data 11.02.2014;

Vista la proposta della maggioranza di apportare ulteriore modifica al comma i) dell'art. 21, introducendo la frase "*in assenza del Direttore e del Vice Direttore*";

Ritenuto di procedere in merito;

Visti i pareri dei funzionari responsabili in relazione alle rispettive competenze, come da apposita dichiarazione allegata al presente provvedimento;

Con voti favorevoli n. 12 – contrari n. 5 (Minoranza consiliare "Progetto per Cilavegna" Alan UGAZIO, Alberto PISANI, Enrico GHIOTTO, Carla FALZONI – Minoranza consiliare: OMODEO ZORINI Fabrizio) - su n. 16 consiglieri presenti, espressi nei modi e nelle forme di Legge;

DELIBERA

1. di approvare le modifiche allo Statuto di Casa Serena, così come evidenziate nel documento allegato al presente provvedimento e costituente parte integrante e sostanziale del medesimo, come visionate dalla Commissione Regolamenti in seduta dell'11.2.2014 e con l'aggiunta al comma i) dell'art. 21) della frase "*in assenza del Direttore e del Vice Direttore*";
2. di riapprovare pertanto lo Statuto di Casa Serena nel suo complesso, con le modifiche sopra indicate;

Si pone ai voti l'immediata eseguibilità del presente provvedimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 11 – contrari n. 5 (Minoranza consiliare "Progetto per Cilavegna" Alan UGAZIO, Alberto PISANI, Enrico GHIOTTO, Carla FALZONI – Minoranza consiliare: OMODEO ZORINI Fabrizio) - su n. 16 consiglieri presenti, espressi nei modi e nelle forme di Legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.lgs. 267/2000.

Si dà atto che la firma autografa da apporre sulla copia conforme all'originale che sarà pubblicata all'Albo Pretorio Informatico è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93.

* * * *

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: Giuseppe COLLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Maurizio VISCO

COMUNE DI CILAVEGNA

Provincia di Pavia

PARERI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE "CASA SERENA".

= * = * =

PARERE PREVENTIVO

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 267/00, così come modificato dal D.L. n. 174/2012.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In ordine alla regolarità Tecnica

(X) Favorevole () Contrario in quanto _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: Carmen BOLLATI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione sarà posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il 19/03/2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e cioè sino al 03/04/2014.

Cilavegna, lì 18.03.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Maurizio VISCO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data 28.03.2014 per decorrenza dei termini di cui al comma 3 dell'art. 134 D.Lgs. 267/00.

Cilavegna, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Maurizio VISCO

Per copia conforme all'originale

Cilavegna, lì 18.03.2014

Il Segretario Comunale
Dott. Maurizio VISCO

Deliberazione adottata e dichiarata
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
nella seduta del 13-feb-2014
(art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 267/00)

COMUNE DI CILAVEGNA

(Provincia di Fv)

Ai sensi dell'art. 18 del DPR del 26 dicembre
2000, n. 445 lo sottoscritto _____

CERTIFICO

che la presente copia, da me collazionata
formata da n. 5 (cinque) fogli, è
conforme all'originale depositato presso
questo ufficio, il 13 NOV. 2020
CILAVEGNA, lì _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Carmen Bollati)



IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Carmen Bollati)

Carmen Bollati

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Natura e scopo

1. Ai sensi dell'articolo 114 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (per l'innanzi indicato abbreviativamente come TUEL), è costituita un'Azienda speciale.
2. L'Azienda, in quanto Ente strumentale del Comune di Cilavegna per la promozione e la gestione dei servizi di cui al comma 1), ha come fine la cura, il consolidamento e la crescita del benessere personale, relazionale, sociale dei cittadini. Essa possiede personalità giuridica ed autonomia **patrimoniale** finanziaria e contabile, organizzativa, negoziale e processuale.
3. L'Azienda è costituita per la gestione:
 - a) della sua struttura residenziale
 - b) della struttura residenziale *ex CA.GI.* (totale o parziale)
 - c) dei servizi socio-assistenziali diretti alle persone anziane, di natura sia semiresidenziale sia domiciliare
 - d) dei servizi di riabilitazione fisica per persone in condizione di disabilità fisica, temporanea o permanente
 - e) dei servizi volti a ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da difficoltà sociali e situazioni di non autonomia
 - f) di altri servizi socio-assistenziali di tutela della persona, di carattere residenziale, semiresidenziale o domiciliare
 - g) di servizi di carattere sanitario rivolti alla popolazione anziana (ambulatori specialistici, attività di prevenzione ecc)
 - h) di attività di aggiornamento, formazione e qualificazione/riqualificazione professionale

- i) di consulenze a favore di enti pubblici ed aziende private in materia di assistenza socio-sanitaria
 - j) di conduzione in proprio oppure con affidamento a terzi di attività accessorie e/o connesse quali: somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, fornitura di prestazioni di parrucchiere per uomo e donna, ecc.
 - k) di servizi ricreativi, sportivi, educativi, ambientali rivolti anche ad altre fasce di popolazione
 - l) di gestione di strutture socio-assistenziali rivolti a popolazione in età pediatrica (asili nido ecc.)
 - m) di attività di gestione ambientale, gestione del servizio idrico integrato, manutenzione di beni e aree pubbliche.
 - n) L'Azienda potrà inoltre occuparsi di altri servizi riconducibili direttamente o indirettamente alle proprie finalità, per i quali riceva incarico dal Comune o da altri Enti Pubblici, previa autorizzazione del Comune.
4. L'Azienda è retta, oltre che dal presente Statuto, dal "Nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali", approvato con DPR 4 ottobre ottobre 1986, n. 902 (per l'innanzi abbreviativamente designato come DPR 902") e dalla normativa vigente in materia di Aziende Speciali.
5. L'Azienda ha durata sino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta). Tale durata potrà essere prorogata ovvero anticipata, mediante la soppressione dell'Azienda, nelle forme previste dalla Legge.
6. Il Comune rispetta l'autonomia gestionale dell'Azienda, che deve essere amministrata e diretta secondo logiche imprenditoriali, nel rispetto dei principi dell'economicità, dell'efficacia e dell'efficienza gestionale.

7. L'Azienda ha l'obbligo di perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
8. Il Comune determina gli indirizzi generali, approva gli atti fondamentali, conferisce il capitale di dotazione, provvede alla copertura degli eventuali disavanzi, controlla i risultati in base agli obiettivi generali prefissati ed esercita la vigilanza nei modi previsti dalla legge.
9. L'Azienda può compiere le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie, inclusa la prestazione di garanzia e fidejussioni, che risultino finalizzate al perseguimento dei propri fini istituzionali di Ente strumentale del Comune di Cilavegna.
10. L'Azienda può instaurare rapporti di collaborazione con Enti ed articolazioni dello Stato, con la Regione, con la Provincia ed altri enti locali, con Enti Pubblici, con Associazioni, con Fondazioni, con Cooperative Sociali, con Organizzazioni non Governative di Cooperazione internazionale, con Enti non commerciali e Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, con Istituti di ricerca, Università ecc, stipulando con essi convenzioni, contratti, contratti di servizio e accordi di programma nel rispetto degli indirizzi posti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 2

Sede e denominazione

1. L'Azienda ha sede in Cilavegna, viale Mario Pavesi, 22.
2. L'Azienda ha la seguente denominazione: "Casa Serena - Azienda Speciale del Comune di Cilavegna".
3. Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'adozione di un segno emblematico (logotipo o logo).

Art. 3

Capitale di dotazione e patrimonio

1. Per il conseguimento dello scopo, l'Azienda dispone del capitale di dotazione costituito dai beni immobili e mobili e dagli arredi e quant'altro utile all'esercizio dei servizi, così come conferite dal Comune di Cilavegna, sulla base del contratto di servizio regolante i rapporti fra i due Enti, nonché di tutti i beni dalla stessa Azienda acquisiti o comunque pervenuti ad altro titolo.
2. I beni, le strutture, gli arredi e le attrezzature realizzati direttamente dall'Azienda durante il suo funzionamento per il conseguimento delle proprie finalità, rimangono di proprietà della stessa.
3. La dotazione iniziale ed il patrimonio successivo sono conservati diligentemente dall'Azienda e possono essere incrementati con migliorie, delle quali viene conservata idonea documentazione e con le modalità previste dal Contratto di Servizio.

Art. 4

Soppressione dell'Azienda

1. In caso di soppressione, conclusa la liquidazione a cura della Giunta comunale come prescrive l'articolo 85 del DPR 902, il patrimonio dell'Azienda viene assegnato al Comune di Cilavegna.

Art.5

Posizione dell'Azienda rispetto al Comune

1. L'Azienda opera per perseguire gli scopi stabiliti nel presente Statuto ed impronta la propria azione ai programmi ed agli indirizzi del Comune, da recepirsi negli atti fondamentali dell'Azienda e sottoporsi all'approvazione del Consiglio Comunale.
2. In tali occasioni il Sindaco, coadiuvato dal Presidente e dal Direttore dell'Azienda, illustra al Consiglio Comunale, in relazione a ciascuno degli atti fondamentali soggetti ad approvazione: le linee di attività, gli obiettivi aziendali annuali e pluriennali, i risultati dell'esercizio precedente, ivi comprese le loro conseguenze finanziarie sul bilancio comunale. Ove nell'esercizio dei poteri di vigilanza il Comune accerti irregolarità o disfunzioni nella gestione dell'azienda, richiama formalmente gli organi aziendali affinché vi pongano tempestivo rimedio, fatto salvo il caso di provvedere ai sensi del successivo articolo 14.
3. L'Azienda mantiene con il Comune rapporti di servizio disciplinati da apposito contratto di servizio.

TITOLO II - ORGANI AZIENDALI

Art. 6 Organi

1. Sono organi dell'Azienda
 - a) il Consiglio di Amministrazione
 - b) il Presidente
 - c) il Direttore.
2. E' organo di revisione e controllo il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7

Presidente Onorario

1. Il Sindaco, sentito il Consiglio Comunale, può conferire il titolo di Presidente onorario a cittadino/a cilavegnese particolarmente distintosi per le attività svolte a favore della collettività in ambito amministrativo e sociale.
2. Il Presidente onorario può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione con facoltà di esprimere parere consultivo.

CAPO 1°: DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 8

Composizione e nomina

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da 5 membri, incluso il Presidente, nominati dal Sindaco di Cilavegna nel rispetto di quanto disposto dallo Statuto Comunale e dagli indirizzi consiliari fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti, per funzioni prestate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
2. Un membro del Consiglio di Amministrazione può essere scelto dal Sindaco su una rosa di candidati presentata dalle Minoranze consiliari
3. Il possesso dei requisiti dev'essere dimostrato mediante la presentazione di analitico *curriculum*, che viene conservato agli atti insieme al provvedimento di nomina.

Art. 9

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di componente del Consiglio -

Decadenza

1. Non sono eleggibili a componenti del Consiglio di amministrazione i consiglieri del Comune di Cilavegna.
2. Non possono far parte del Consiglio di amministrazione coloro che abbiano lite pendente con l'Azienda nonché i titolari e contitolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'Azienda.
3. Parimenti non sono eleggibili:
 - a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'art. 416- bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 - b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316- bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319- ter (corruzione in atti

giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale (1) ;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b) ;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Per tutti gli effetti disciplinati dal presente comma la sentenza prevista dall'art. 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

4. La qualità di componente il Consiglio di amministrazione si perde quando si verificano le cause di ineleggibilità a consigliere comunale o le incompatibilità previste dai precedenti commi 1 e 2.

5. La proposta di decadenza, formulata autonomamente dal Sindaco di Cilavegna o a lui avanzata anche da un singolo elettore del Comune di Cilavegna, dev'essere notificata all'interessato almeno quindici giorni prima del provvedimento definitivo, consistente nella dichiarazione di decadenza a cura del Sindaco.

6. I componenti il Consiglio che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive decadono dalla carica.

7. La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso, previa proposta notificata almeno quindici giorni prima all'interessato per l'eventuale presentazione di giustificazioni oggettive; il decaduto può appellarsi al Sindaco, che si pronuncia definitivamente.

8. Se il Consiglio omette per un mese di provvedere, il suo Presidente è tenuto a segnalarlo al Sindaco, che decide di conseguenza e senz'appello.

Art. 10

Sospensione dalla carica

1. Sono sospesi di diritto dalla carica:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'art. 58, comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma 316, 316- bis , 317, 318, 319, 319- ter e 320 del codice penale;

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale.

2. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, nè per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

Art. 11

Dimissioni

1. Se un componente si dimette anticipatamente, il Consiglio di amministrazione ne deve prendere atto; se omette di farlo, provvede il Sindaco di Cilavegna.

Art. 12

Vacanze e surrogazioni

1. Il Sindaco di Cilavegna provvede alla surrogazione dei membri del Consiglio di amministrazione non appena si siano verificate le vacanze, con le modalità previste dall'art. 8. A tale scopo il Presidente ha l'obbligo di comunicare al Sindaco le vacanze stesse entro dieci giorni da quello in cui esse si sono verificate o siano venute a sua conoscenza.
2. La surrogazione ha effetto dal giorno successivo alla data del provvedimento sindacale di nomina.
3. I componenti il Consiglio che surrogano i componenti cessati anzitempo dalla carica, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 13

Durata in carica

1. Il Consiglio di amministrazione dura in carica per un arco di tempo corrispondente a quello di vigenza del mandato del Sindaco che li ha nominati e cessa anticipatamente con lo scioglimento del Consiglio comunale di Cilavegna.
2. Dopo la scadenza, normale o anticipata, i suoi componenti restano in carica sino all'insediamento dei successori, che deve avvenire non oltre dieci giorni dalla data del provvedimento sindacale di nomina.

Art. 14

Revoca e scioglimento del Consiglio di amministrazione

1. Nei casi di grave irregolarità nella gestione, di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi comunali, di documentata inefficienza, di pregiudizio degli interessi dell'Amministrazione comunale o dell'Azienda medesima ovvero di ingiustificato mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nei piani-programma, il Sindaco, salvo del caso esercitare l'azione di responsabilità di cui all'art. 18, scioglie anticipatamente il Consiglio di amministrazione dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.
2. I singoli membri del Consiglio di Amministrazione possono comunque essere in ogni tempo revocati e sostituiti dal Sindaco ai sensi di Legge, con provvedimento motivato.
3. Nei casi in cui le condizioni dell'Azienda, pur dopo le iniziative o le misure adottate per riequilibrarne la gestione, siano tali che il servizio risulti seriamente passivo per il bilancio del Comune ovvero proceda con gravi e persistenti irregolarità, il Consiglio di amministrazione viene sciolto ed è nominato un commissario per la temporanea amministrazione dell'Azienda, scelto fra gli eleggibili a consigliere comunale che siano in possesso dei necessari requisiti tecnico-amministrativi.
4. Al commissario spetta l'indennità di carica nella stessa misura prevista per il Presidente; l'onere è a carico dell'Azienda, con rivalsa sugli amministratori responsabili.

Art. 15

Ruolo ed attribuzioni

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo di governo dell'Azienda; perciò esso è investito dei più ampi poteri di gestione ed esercita a tal fine tutte le funzioni che non siano, per legge o per Statuto, riservate ad altri organi.
2. In particolare il Consiglio di Amministrazione adotta i seguenti atti fondamentali:
 - a) il piano-programma ed il bilancio pluriennale, come definiti dagli articoli 38 e 39 del DPR 902 e art. 36 del presente Statuto;
 - b) il bilancio preventivo economico annuale, unitamente ad una relazione illustrativa ed agli altri allegati prescritti dall'art. 37 del presente Statuto, nonché le eventuali variazioni;
 - c) il conto consuntivo/bilancio di esercizio, unitamente ad una relazione sul funzionamento dell'Azienda e sul risultato complessivo e finale di cui all'art. 38 del presente Statuto;
3. Il Consiglio di Amministrazione adotta inoltre i seguenti atti:
 - a) i piani finanziari ed i programmi di interventi;
 - b) la contrazione di mutui con gli Istituti autorizzati nonché l'emissione di prestiti obbligazionari, nelle forme previste dalla Legge;
 - c) l'acquisto di beni immobili;
 - d) i contratti e gli altri atti vincolanti il bilancio oltre l'anno, esclusi quelli relativi alla locazione di immobili ed alla provvista di beni e servizi a carattere continuativo.
4. Gli atti di cui al comma 2 lettere a), b), c), in quanto atti fondamentali, sono soggetti all'approvazione del Consiglio Comunale; gli atti di cui al comma 3 lettere a) b) c) d), qualora previsti negli atti fondamentali, sono trasmessi per conoscenza

alla Giunta comunale, qualora invece comportino variazione degli stessi devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale.

5. Sono atti gestionali di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione:

- a) la determinazione dell'indirizzo gestionale ed amministrativo ed il controllo sulle linee della gestione operativa di competenza del Direttore e, di conseguenza, sugli obiettivi di competenza del Direttore;
- b) su proposta del Direttore, la struttura organizzativa e le successive modificazioni;
- c) i regolamenti ad efficacia interna;
- d) l'eventuale recepimento dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché, nei casi e nelle materie ammesse, gli accordi aziendali interni;
- e) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei servizi gestiti ordinariamente ed in via continuativa, da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale;
- f) la determinazione e la specificazione delle tariffe e dei prezzi per l'erogazione di servizi particolari, temporanei, su proposta del Direttore
- g) l'espressione di un parere consultivo sulle proposte di modifica del presente statuto avanzate dal Comune, come previsto al successivo articolo 56, nonché le proposte di modifiche statutarie da presentare al Comune;
- h) la nomina del Direttore a seguito di concorso pubblico o, alternativamente, proporre a voti unanimi al Comune la nomina per chiamata del Direttore;
- i) l'autorizzazione al Direttore per stare in giudizio, salvo che si tratti di giudizi relativi alla riscossione dei crediti dipendenti dal normale esercizio aziendale;

- j) il licenziamento del Direttore, la cessazione anticipata o la conferma dell'incarico di triennio in triennio;
- k) mantenere e favorire relazioni e contatti sui problemi generali dell'Azienda con le rappresentanze sindacali dei lavoratori firmatari dei contratti collettivi di lavoro, nonché con le rappresentanze sindacali dei pensionati.

Art. 16

Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal suo Presidente (o, in sua assenza, dal componente che ne ha avuto la delega), per propria iniziativa ovvero a richiesta scritta di almeno due componenti ovvero dal Direttore, queste ultime da comunicarsi al Sindaco di Cilavegna.
2. Quando la seduta gli sia stata richiesta, il Presidente deve riunire il Consiglio entro venti giorni, scrivendo per primi all'ordine del giorno gli argomenti indicati dai richiedenti; in caso di inerzia provvede il Sindaco di Cilavegna.
3. Il Consiglio - eccettuata la sua prima adunanza - è convocato dal Presidente mediante lettera comunicata a mezzo personale dell'Azienda, oppure a mezzo fax, e-mail o telegramma al domicilio dei consiglieri, contenente il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, nonché l'indicazione degli oggetti da trattarsi.
4. L'avviso di convocazione dovrà pervenire almeno tre giorni prima della riunione; in caso d'urgenza il termine può essere ridotto a ventiquattro ore.
5. Quando occorra - per infruttuosità della prima - una seconda convocazione, la nuova seduta si deve tenere in giorno distinto; in tal caso per gli avvisi si segue la stessa procedura seguita per la prima convocazione, eccettuando i presenti alla seduta risultata infruttuosa.
6. Le sedute sono valide e la trattazione di argomenti non inclusi all'ordine del giorno è ammessa, anche senza l'osservanza delle formalità di cui ai precedenti commi, solo se sono presenti e consenzienti tutti i consiglieri.

Art. 17

Sedute e deliberazioni del Consiglio

1. Le sedute sono valide con la presenza di tre componenti (incluso il Presidente o chi abbia avuto la delega a sostituirlo) e le decisioni vengono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti, non computandosi nel *quorum* chi si astenga e prevalendo il voto del Presidente in caso di parità.
2. Si vota in forma palese, per appello nominale ovvero per alzata di mano; i componenti del Consiglio non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il quarto grado.
3. Le sedute non sono pubbliche; la verbalizzazione incombe al Direttore, il quale può delegare tale incombenza ad un altro dipendente di adeguata qualificazione.
In caso di conflitto di interessi e/o assenza del verbalizzante, il verbale è redatto da un consigliere appositamente incaricato dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il Consiglio, ovvero il Presidente, possono far partecipare, per chiarimenti o comunicazioni, alle sedute, persone estranee al collegio; le decisioni vengono comunque prese in assenza degli invitati.
5. Delle sedute viene redatto verbale riassuntivo che viene raccolto in apposito registro. I contenuti dei verbali inerenti gli atti fondamentali e gli altri atti di competenza del Consiglio di Amministrazione da trasmettere al Comune vengono formalizzati in deliberazioni. Tutti gli atti di cui al presente comma vengono sottoscritti dal Presidente e da colui che ha esercitato le funzioni di segretario.
6. Ciascun consigliere di amministrazione ha diritto di accesso a tutti gli atti e alle informazioni utili all'esercizio del proprio mandato.

Art. 18

Responsabilità'

1. I membri del Consiglio di Amministrazione devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente statuto con la diligenza del mandatario e, salva la responsabilità penale, sono solidamente responsabili, nei confronti dell'Azienda e dell'Amministrazione comunale, dei danni che essi, in ragione dell'inosservanza dei suddetti doveri, abbiano procurato con riguardo alla conservazione dell'integrità del patrimonio aziendale e/o che debbano essere risarciti a terzi. Tale responsabilità non si estende a quello, fra i consiglieri, che, essendo immune da colpa, abbia manifestato senza ritardo il proprio dissenso nel verbale delle adunanze o nelle deliberazioni del Consiglio.
2. Ove il Consiglio di Amministrazione non ottemperi a taluna delle proprie competenze, il Sindaco sollecita, con comunicazione scritta, il Presidente ed i singoli membri del Consiglio di Amministrazione a voler provvedere entro dieci giorni.
3. Ove il Consiglio, entro tale termine, non abbia ottemperato, il Sindaco scioglie anticipatamente, ai sensi dell'art. 14 il Consiglio di Amministrazione e contestualmente avvia le procedure di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Il C.d.A. sciolto rimane in carica per l'espletamento degli atti formali di ordinaria amministrazione fino al giorno di efficacia della nomina del nuovo C.d.A.
4. In materia di Responsabilità si applica quanto stabilisce l'art. 93 - comma 1 - del T.U.E.L.

Art. 19

Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

1. Le deliberazioni concernenti gli atti fondamentali vengono trasmesse nel testo integrale entro quindici giorni dall'adozione - a cura del Direttore - al Sindaco di Cilavegna, ai fini dell'approvazione del Consiglio Comunale, da effettuarsi entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione.
2. La deliberazione consiliare di approvazione dovrà essere trasmessa al Presidente del Consiglio di Amministrazione non appena conseguita l'esecutività e comunque non oltre il termine di cui al comma 1.
Con la ricezione della delibera consiliare di approvazione, le deliberazioni concernenti gli atti fondamentali divengono efficaci ad ogni effetto.
3. Le deliberazioni concernenti gli atti fondamentali che presentino un carattere di assoluta urgenza possono - dal Consiglio di amministrazione e sotto la propria responsabilità, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati - essere dichiarate immediatamente eseguibili.
4. Al di fuori degli atti fondamentali, ogni deliberazione del Consiglio di Amministrazione consegue efficacia contestualmente all'adozione.
5. Gli atti gestionali del Consiglio di amministrazione di cui al comma 5 dell'art. 15 del presente statuto vengono comunicati in elenco - a cura del Direttore - al Sindaco di Cilavegna entro venti giorni dall'adozione.
- 6 Le deliberazioni di cui al comma 3 dell'art. 15, lett. a), b), b), d) del presente statuto vengono trasmesse nel testo integrale entro quindici giorni dall'adozione - a cura del Direttore - alla Giunta comunale, per conoscenza.

7. La disciplina regolamentare relativa alla pubblicizzazione di ogni atto del Consiglio di amministrazione attiene all'autonomia gestionale dello stesso, fatta salva l'applicazione della normativa in tema di accesso di cui alla L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, informazione e comunicazione.

Art. 20

Sostituzione

1. Il Consiglio di amministrazione è sostituito dalla Giunta comunale nel caso in cui non sia in grado di deliberare per effetto dell'obbligo di astensione dei suoi componenti.

CAPO 2°: DEL PRESIDENTE

Art. 21

Ruolo ed attribuzioni

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è l'organo di coordinamento, di impulso ed esecutivo dell'Azienda.
2. In particolare il Presidente
 - a) rappresenta il Consiglio di Amministrazione nei rapporti con gli Enti locali, le Autorità regionali e statali, nonché con gli Enti pubblici e con i privati;
 - b) convoca e presiede il Consiglio e ne firma gli atti deliberativi, alla cui esecuzione poi vigila;
 - c) vigila sull'andamento gestionale dell'Azienda e sull'operato del Direttore;
 - d) comunica al Sindaco di Cilavegna le vacanze della carica di Consigliere a seguito di decadenza, morte o dimissioni, entro dieci giorni da quello in cui si sono verificate o siano venute a sua conoscenza;
 - e) segnala al Sindaco di Cilavegna i casi di assenza dei Consiglieri che comportino la decadenza, quando il Consiglio non vi abbia provveduto entro un mese dal loro verificarsi;
 - f) attribuisce, a sua discrezione, di volta in volta, ad uno o più consiglieri, la cura di questioni inerenti l'attività aziendale.
 - g) firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio, la comunicazione degli stessi ad altri Organi e Autorità, esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio;
 - h) adotta, sotto la propria responsabilità, in caso di necessità o urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli alla sua ratifica nella prima seduta utile, da tenersi comunque entro trenta giorni, pena la decadenza ex nunc dell'atto.
 - i) Compiere, in assenza del Direttore e del Vice Direttore, atti di ordinaria o straordinaria amministrazione ove espressamente delegato dal CdA con votazione assunta a maggioranza e con l'astensione dello stesso Presidente.

Art. 22

Potere di delega

1. Il Presidente delega un componente del Consiglio di amministrazione a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
2. Qualora sia assente o impedito anche il delegato, fa le veci del Presidente il consigliere anziano, intendendosi per anzianità la più lunga appartenenza al Consiglio (in caso di parità, conta l'età).

CAPO 3°: DEL DIRETTORE

Art. 23

Ruolo ed attribuzioni

1. Il Direttore ha la rappresentanza legale e processuale e la responsabilità gestionale dell'Azienda e riveste la funzione di datore di lavoro ai fini della normativa in materia di sicurezza. E' nominato a seguito di pubblico concorso tra candidati muniti dei requisiti stabiliti in via regolamentare.

2. Il Direttore può anche essere nominato per chiamata, ma in tal caso la sua nomina dovrà essere proposta dal Consiglio di amministrazione a voti unanimi e deliberata dal Consiglio comunale di Cilavegna con l'intervento di almeno due terzi dei Consiglieri in carica.

3. Al Direttore compete il trattamento giuridico ed economico disciplinato dal Contratto delle Aziende Speciali o di altri comparti.

Il Direttore non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, né accettare incarichi, anche temporanei di carattere professionale, estranei all'Azienda stessa, senza autorizzazione espressa da parte del Presidente dell'Azienda.

4. Il Direttore sovrintende all'attività tecnico-amministrativa relativa alla gestione dell'Azienda e, in particolare:

- a) ha la rappresentanza legale e processuale dell'Azienda, con obbligo di comunicare al Consiglio di Amministrazione i nominativi dei legali prescelti;
- b) interviene per esprimere il proprio parere consultivo sotto l'aspetto della regolarità tecnica e contabile, alle sedute del Consiglio di amministrazione e ne esegue gli atti deliberativi;
- c) dirige l'andamento gestionale dei servizi erogati dall'Azienda, adottando, nel rispetto del Piano Programma, provvedimenti

diretti a migliorare l'efficienza delle attività aziendali e l'efficacia dei servizi erogati.

- d) formula le proposte del Consiglio nelle materie di competenza del medesimo e lo informa, anche su richiesta dello stesso, sull'andamento tecnico ed economico della gestione aziendale, fornendo all'uopo ogni opportuna notizia o chiarimento;
- e) sottopone al Consiglio lo schema degli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- f) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalle leggi, dai regolamenti e dal Consiglio, ivi compresa l'adozione dei provvedimenti ad efficacia esterna non attribuiti al Consiglio di Amministrazione o al Presidente;
- g) dirige il personale dell'Azienda, dà esecuzione ai provvedimenti inerenti lo stato giuridico ed economico del personale, decide le misure disciplinari inferiori alla sospensione e adotta, sentito il Consiglio di Amministrazione, le misure disciplinari superiori;
- h) presiede le gare d'appalto;
- i) stipula contratti, con possibilità di delegare tale funzione a dipendenti dell'Azienda, i quali agiranno in conto e per nome del Direttore;
- j) provvede direttamente, sotto la propria responsabilità, entro i limiti fissati in via regolamentare, alle spese ed opere da farsi in economia nonché a quelle per assicurare il normale funzionamento dell'Azienda;
- k) firma gli ordinativi di incasso e quelli di pagamento, con possibilità di delegare tale funzione a dipendenti dell'Azienda, i quali agiranno in conto e per nome del Direttore;
- l) firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente;

- m) interviene, personalmente o facendosi rappresentare da altro dipendente dell'Azienda (però munito di procura conferita nei modi di legge), nelle udienze di discussione delle cause di lavoro, sentito il C.d.A. con facoltà di conciliare o transigere le controversie.
 - n) propone al Consiglio di Amministrazione i prezzi per l'erogazione di servizi particolari, temporanei.
 - o) esercita, ai sensi e nelle forme previste dalla Legge, le altre funzioni proprie dei dirigenti che non risultino incompatibili con quelle assegnate agli altri organi dell'Azienda dal presente Statuto;
5. Il Direttore, salva la facoltà di cui all'art. 5 della Legge n. 241/1990, e s.m.i. è Responsabile dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Azienda.
6. In caso di assenza od impedimento temporaneo del Direttore, le sue funzioni vengono provvisoriamente assunte dal Vice Direttore o, in caso di assenza od impedimento temporaneo anche di questi, ad altro dipendente di idonea qualificazione individuato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
7. Di fronte ai terzi la firma del dipendente che sostituisce il Direttore costituisce prova della di lui assenza od impedimento.

Art. 24

Posizione del Direttore

1. Il Direttore è nominato per tre anni e può essere confermato, con le modalità dettate dall'articolo 35 del DPR 902, dal Consiglio di amministrazione di triennio in triennio.
2. Durante ogni triennio non può essere licenziato se non per giusta causa; i motivi del licenziamento dovranno essere contestati per iscritto dal Presidente, con invito a presentare per iscritto e entro congruo termine, comunque non inferiore a quindici giorni, le sue deduzioni; decide, motivatamente, il Consiglio di amministrazione con l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti.
3. L'incarico di Direttore o di Vice Direttore può essere conferito, mediante contratto d'opera, a persona professionalmente qualificata.
4. La nomina del Vice Direttore viene effettuata dal C.d.A.. Al Vice Direttore spettano i poteri del Direttore, in caso di sua assenza. Non si applicano alla posizione di Vice Direttore i commi 1 e 2 del presente articolo.

**CAPO 4°: DEI CONTROLLI, DELLA VIGILANZA E DEI
RIMEDI PER INADEMPIMENTI CONTRATTUALI**

Art. 25

Controlli interni

1. Sulla gestione sono istituite forme di controllo interne e precisamente:
 - a) controllo finanziario, per verificare la persistenza dell'equilibrio del bilancio;
 - b) controllo economico, per verificare la rispondenza, in termini di costi/ricavi, della gestione concreta ai progetti-obiettivo ed ai programmi approvati dal Comune;
 - c) controlli di produttività, per verificare periodicamente l'impiego ottimale del personale e dei mezzi finanziari disponibili rispetto agli obiettivi dell'Azienda.
2. Oggetto del controllo di gestione sono gli obiettivi individuati dall'Azienda in sede di piano-programma e dei suoi aggiornamenti annuali nonchè gli eventuali interventi organizzativi per conseguire i risultati prefissati.
3. Spetta al Direttore programmare operazioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi parziali e di quelli finali assegnati.
4. Qualora si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possano determinare situazioni deficitarie, il Direttore propone immediatamente al Consiglio di amministrazione i provvedimenti necessari.
5. Ogni forma autonoma di verifica sulla gestione verrà definita dal Consiglio di Amministrazione sulla base di apposita regolamentazione.

Art. 26

Controlli sugli atti

1. Gli atti deliberativi del Consiglio di amministrazione sono assoggettati a controllo nei termini e con le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 27

Controlli sugli organi

1. A prescindere dal potere di revoca e di scioglimento di cui al precedente articolo 14, spettano alla Stato le prerogative menzionate *per rinvio* dall'articolo 146 del TUEL.

Art. 28

Vigilanza

1. La vigilanza sull'attività dell'Azienda è esercitata dal Comune di Cilavegna.

Art.29

Rimedi contro gli inadempimenti contrattuali

1. Quando si verifichi l'inadempienza ad uno degli obblighi previsti nel contratto di servizio, il Sindaco di Cilavegna, autonomamente o su richiesta del Consiglio di amministrazione procede ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto.

TITOLO III - CONTABILITA' E FINANZA
CAPO 1°: DELLA GESTIONE

Art. 30

Equilibrio di gestione

1. L'Azienda informa la propria attività a criteri di economicità ed a parametri di efficacia e di efficienza; con l'obiettivo dell'equilibrio tra costi e ricavi di gestione per il conseguimento del pareggio di bilancio compresi i trasferimenti.
2. Gli utili netti, accertati dal rendiconto d'esercizio approvato, sono destinati dal Consiglio di amministrazione:
 - a) al fondo di riserva;
 - b) all'incremento del fondo rinnovo impianti;
 - c) al fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti, fino a concorrenza del fabbisogno previsto nel piano programmatico;
 - d) l'eventuale eccedenza è devoluta al Comune di Cilavegna entro il 30 settembre dell'anno in cui è stato approvato il rendiconto.

Art. 31

Fonti finanziarie

1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal piano-programma si provvede:
 - a) con i fondi all'uopo accantonati;
 - b) mediante le altre fonti di autofinanziamento;
 - c) con i contributi in conto capitale dello Stato, dell'Unione Europea, della Regione e di altri Enti pubblici e Organismi Internazionali
 - d) con prestiti, anche obbligazionari, alle condizioni prescritte dell'articolo 46 del DPR 902;
 - e) con l'incremento, da parte del Comune di Cilavegna, del fondo di dotazione.
 - f) con eventuali contributi, donazioni e lasciti in genere di privati ed utenti
 - g) con mutui
2. L'Azienda può chiedere al Comune di Cilavegna il rilascio della garanzia fidejussoria prevista dall'articolo 207 del TUEL.
3. Per il finanziamento della propria attività, l'Azienda provvede mediante:
 - a) i contributi dello Stato, degli altri Enti pubblici e di privati;
 - b) il concorso nelle spese da parte dei Comuni convenzionati col Comune di Cilavegna, o di altri soggetti convenzionati con il Comune e/o con l'Azienda Speciale;
 - c) le rette di degenza;
 - d) tutti gli altri proventi derivanti dall'esercizio dell'attività aziendale.

Art. 32

Tariffe e prezzi

1. Le tariffe ed i prezzi dei servizi forniti dall'Azienda mirano ad assicurare la copertura dei costi, compresi quelli indiretti, gli ammortamenti e gli accantonamenti, nella prospettiva del pareggio del bilancio.
2. I prezzi e le condizioni di vendita dei servizi e dei prodotti temporanei non soggetti a vincoli sono fissati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore.
3. L'Azienda si adegua alle tariffe ed ai prezzi amministrati fissati dai provvedimenti eventualmente emanati da pubblici poteri.
4. Per le tariffe ordinarie di competenza dell'Amministrazione comunale, sulla base di disposizioni di legge, l'Azienda avanza proposte motivate alla Giunta comunale.

Art. 33

Copertura degli oneri impropri

1. Qualora l'Amministrazione comunale, per ragioni di carattere sociale, disponga che l'Azienda effettui un servizio ovvero svolga una attività senza il completo recupero dei relativi costi sull'utenza, oppure attraverso contributi di altri Enti, e non si copra l'intero costo del servizio o dell'attività assegnata, deve versare all'Azienda stessa il contributo finanziario occorrente alla copertura dei relativi costi, fino al raggiungimento del pareggio aziendale.
2. Nel provvedimento del competente organo comunale sono indicate le modalità di rendicontazione e di versamento dei contributi riconosciuti all'Azienda.

Art. 34
Perdite

1. Il Bilancio di previsione non può chiudere in disavanzo tenuto conto dei ricavi e dei trasferimenti.
2. Qualora, in corso di esercizio, si verificano situazioni impreviste ed imprevedibili tali da non consentire il raggiungimento del pareggio di bilancio, fatta salva l'ipotesi del prelevamento dal fondo di riserva, l'Azienda disporrà le conseguenti variazioni, indicando in apposito documento, da sottoporre al Consiglio Comunale, le cause della sopravvenuta situazione ed i provvedimenti programmati o adottati in conseguenza, indicando se la perdita potrà essere rinviata a nuovo o se ne viene richiesto il ripiano a carico del Bilancio comunale.

Art. 35

Regolamentazione contabile

1. Per la finanza e contabilità si applicano le norme di legge vigenti in materia per le aziende speciali degli Enti locali, nonchè, in quanto applicabili, quelle civilistiche e fiscali in tema di inventario, bilanci preventivi, contratti, spese in economia, contabilità, prospetti dei flussi di cassa, rendiconti di esercizio e quant'altro.
2. I libri obbligatori e le scritture contabili vanno tenuti ai sensi degli articoli 50 e 51 del DPR 902.
3. Il servizio di tesoreria o di cassa può essere affidato dal Consiglio di amministrazione ad un Istituto di credito, in base ad apposita convenzione, in osservanza dell'art. 48 del D.P.R. 902/1986.
4. Il servizio di cassa economale, qualora istituito, verrà disciplinato da apposito regolamento, in osservanza degli articoli 49 e 71 del DPR 902/1986.

Art. 36

Piano-programma e bilancio pluriennale

1. Il Consiglio di amministrazione adotta un piano-programma annuale delle attività programmate per l'esercizio successivo ove sono indicate, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, le linee di sviluppo e gli standard ottimali dei servizi erogati, le previsioni e le proposte circa le politiche tariffarie, i modelli organizzativi e gestionali, la politica del personale.

Lo schema del piano-programma deve essere predisposto dal Direttore e deliberato dal Consiglio di Amministrazione, quindi trasmesso al Comune unitamente al Bilancio preventivo annuale.

2. Il bilancio pluriennale di previsione è redatto in coerenza con il piano-programma ed ha durata triennale; esso è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.

3. Il bilancio pluriennale comprende, inoltre, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.

4. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio; è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al piano-programma, nonchè alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.

5. Il bilancio pluriennale di previsione viene trasmesso al Comune unitamente al Bilancio preventivo annuale.

Art. 37

Bilancio preventivo annuale

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. Il Consiglio di amministrazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, delibera il bilancio preventivo economico per l'esercizio successivo, che deve essere trasmesso, unitamente al piano-programma ed al bilancio pluriennale e munito del parere dell'Organo di revisione, al Consiglio comunale di Cilavegna in tempo utile per l' approvazione del Bilancio comunale di previsione.
3. Il bilancio preventivo è redatto rispettando i principi dell'universalità, dell'integrità e non può presentare una perdita economica.
4. Il bilancio ed i suoi allegati devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
5. Al bilancio preventivo annuale devono essere allegati:
 - a) il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio in conformità al piano-programma con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
 - b) il riassunto dei dati del conto consuntivo al 31 dicembre precedente, nonché i dati statistici ed economici disponibili in ordine alla gestione dell'anno in corso;
 - c) la tabella numerica del personale suddivisa per contratto collettivo di lavoro applicato e per ciascuna categoria o livello d'inquadramento, con le variazioni previste nell'anno;
 - d) il prospetto relativo alle previsioni del fabbisogno annuale di cassa;
 - e) l'illustrazione delle singole voci di costo e di ricavo;
 - f) la relazione programmatica del Direttore e del Consiglio di amministrazione.

6. Per ciascun servizio gestito, l'Azienda deve rilevare separatamente i costi ed i ricavi riferibili a ciascun servizio ai fini della dimostrazione, previa definizione dei criteri di riparto dei costi comuni e generali secondo i principi contabili generalmente accreditati, del risultato economico d'esercizio di ciascuna gestione.

Art. 38

Conto consuntivo/Bilancio di esercizio

1. Entro il 31 marzo il Direttore presenta al Consiglio di amministrazione il conto consuntivo/bilancio di esercizio della gestione conclusasi il precedente 31 dicembre, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti per le quote degli ammortamenti e degli accantonamenti nonché per la valutazione dei ratei e dei risconti.
2. Il conto consuntivo/bilancio di esercizio si compone del conto economico, dello stato patrimoniale e della nota integrativa per tutti i servizi gestiti dall'Azienda, redatti in conformità allo schema approvato con decreto del Ministro del Tesoro e corredati degli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati in essi contenuti.
3. Le risultanze di ogni voce di ricavo e di costo dovranno essere comparate con quelle del bilancio preventivo e dei due precedenti conti consuntivi.
4. Nella relazione illustrativa del conto consuntivo/bilancio di esercizio il Direttore deve tra l'altro indicare:
 - a) i criteri di valutazione degli elementi della situazione patrimoniale;
 - b) i criteri seguiti nella determinazione delle quote di ammortamento e degli accantonamenti e di eventuali altri fondi;
 - c) le motivazioni degli scostamenti più significativi rispetto al bilancio di previsione.
5. Al conto consuntivo/Bilancio di esercizio va allegato lo stato patrimoniale riclassificato secondo i criteri di liquidità.
6. Il Consiglio di amministrazione delibera entro il 15 aprile il conto e lo trasmette, corredato da una propria relazione (di carattere politico-gestionale) e dalla relazione dell'Organo di revisione, al Sindaco di Cilavegna entro il 30 maggio.

7. Qualora eccezionalmente l'esercizio si sia chiuso in perdita, il Consiglio di amministrazione deve analizzare in apposito documento le cause che hanno determinato la perdita stessa ed indicare puntualmente i provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale.

8. Nell'ipotesi eccezionale di disavanzo, ove sia accertato che le cause non sono da ricondurre alla gestione aziendale e l'Azienda ne abbia data tempestiva comunicazione, il ripiano sarà a carico dell'Amministrazione comunale. Le modalità di versamento del contributo sono stabilite dal consiglio comunale, sentito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

CAPO 2°: DELLA REVISIONE

Art. 39

Nomina e durata in carica del Collegio dei Revisori dei conti

1. La vigilanza sull'osservanza della Legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Azienda è affidata ad un Collegio dei revisori

Al Collegio o al Revisore Unico compete il Controllo Contabile di cui all'art. 2409 - ter - C.C.

2. La scelta viene effettuata sulla base della presentazione presso la segreteria comunale di un *curriculum* da parte di ciascun candidato, illustrativo degli specifici titoli e requisiti posseduti, in seguito all'indizione di pubblico avviso.

3. I curriculum presentati dai candidati saranno valutati, circa la loro idoneità, dalla Giunta Comunale con il supporto degli organi tecnici, e sarà predisposta una lista di persone idonee da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale, che procederà, per l'elezione del Collegio, a votazione separata: n. 1 membro sarà designato dalla minoranza consiliare e n. 2 membri saranno designati dalla maggioranza consiliare.

4. E' Presidente colui che viene espressamente individuato dal Consiglio Comunale come tale ovvero, in mancanza, il più anziano d'iscrizione nell'Albo o, a parità, il più anziano d'età.

5. La nomina del Revisore unico dovrà sottostare alle previsioni di cui ai commi 2) e 3) del presente articolo.

6. Non può essere nominato Revisore e, se nominato, decade, chi sia parente od affine degli amministratori dell'Azienda entro il quarto grado e chi sia legato all'Azienda da un rapporto continuativo di consulenza o da un contratto d'opera, nonchè chi sia proprietario, comproprietario o socio

illimitatamente responsabile o stipendiato da imprese esercenti lo stesso servizio dell'Azienda o da industrie connesse al servizio ovvero aventi stabili rapporti commerciali con l'Azienda, nonchè chi abbia liti pendenti con l'Azienda.

7. Il Collegio resta in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e, comunque, fino alla ricostituzione del Collegio stesso.

8. Il Revisore è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile soltanto per inadempienza; la revoca dall'ufficio è deliberata dal Consiglio comunale di Cilavegna dopo formale contestazione da parte del Presidente del Collegio (ovvero dal Presidente del Consiglio di amministrazione nell'ipotesi che si tratti del Presidente del Collegio) degli addebiti all'interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di quindici giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.

9. Il Revisore, quando abbia perduto i requisiti di eleggibilità o sia stato cancellato o sospeso dall'albo nazionale, decade dalla carica per effetto della pronuncia del Sindaco di Cilavegna; contestualmente viene convocato il Consiglio comunale per nominare il sostituto.

10. Al Presidente ed ai membri del Collegio è corrisposta un'adeguata indennità, a carico dell'Azienda, il cui ammontare è deliberato dal Consiglio comunale, all'atto della nomina, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti.

Art. 40

Svolgimento delle funzioni

1. I Revisori dei conti esercitano le funzioni a loro demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.
2. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, ogni Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Consiglio di amministrazione ed agli uffici nei modi indicati dal Regolamento per la trasparenza.
3. Il Collegio è tenuto ad accertare la consistenza patrimoniale dell'Azienda, la regolarità delle scritture contabili, nonché la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e conoscenza degli atti che comportino spese, entrate e/o modifiche patrimoniali.
4. Il Collegio deve riunirsi, almeno ogni trimestre, per riscontrare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà aziendale o ricevuti dall'Azienda in pegno o cauzione o custodia.
5. Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale, che viene trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dagli intervenuti.
6. Copia di ciascun processo verbale deve essere trasmessa, nel termine di trenta giorni, al Presidente del Consiglio di amministrazione ed al Direttore dell'Azienda nonché al Sindaco di Cilavegna.
7. Le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei voti; il Revisore dissenziente deve far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

8. Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipi durante un esercizio a due riunioni consecutive del Collegio, decade dall'ufficio; decade, altresì, nel caso in cui l'assenza, ancorché giustificata, si protragga per un intero esercizio.
9. I Revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, agli accertamenti di competenza.
10. Il Collegio dei Revisori può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni aziendali o su determinati affari; delle verifiche e degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio.
11. Il Collegio è tenuto a presentare al Consiglio di amministrazione ogni anno e comunque tutte le volte che lo ritenga necessario o su richiesta del Consiglio di Amministrazione, una relazione sull'attività svolta; inoltre, può presentare di propria iniziativa, o su richiesta del Consiglio di Amministrazione è tenuto a presentare, rilievi e proposte ritenute utili a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
12. Il Presidente del Collegio può essere sentito sia dal Consiglio di amministrazione sia dal Presidente in ordine a specifici fatti di gestione e ad eventuali rilievi mossi all'operato dell'Azienda.
13. Il Collegio dei Revisori relazione, entro quindici giorni dal loro ricevimento, sugli schemi di bilancio pluriennale ed annuale e di conto consuntivo da sottoporre all'approvazione degli Organi competenti. Esprime altresì il proprio parere su specifiche questioni sottopostegli dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda e dal Sindaco.

TITOLO IV - BENI ED ATTIVITA' NEGOZIALE

Art. 41

Inventario dei beni

1. I beni di proprietà dell'Azienda sono costituiti da quelli conferiti inizialmente in dotazione dal Comune di Cilavegna ed acquisiti successivamente al patrimonio.
2. I beni devono essere dettagliatamente inventariati.
3. Ogni volta che se ne verifichi l'evenienza, l'Azienda deve provvedere alle operazioni di accatastamento e trascrizione conseguenti all'intestazione di beni immobili e mobili registrati assegnati all'Azienda a titolo di capitale di dotazione o acquisiti successivamente.

Art. 42

Appalti e contratti

1. Gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permuta, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere, sono disciplinati dalle disposizioni previste dalla legge per le Aziende Speciali, nonché dei principi fissati dalle normative di settore.
2. Vengono determinate in via regolamentare la natura, i limiti di valore e le modalità di esecuzione delle spese che il Direttore può sostenere in economia.

Art.43

Collaborazioni esterne

1. L'Azienda può avvalersi, per il proprio funzionamento, di determinate figure professionali non reperibili al suo interno.
2. Compete al Direttore, sentito preventivamente il CdA:
 - a. Individuare il professionista più idoneo a svolgere la collaborazione richiesta mediante colloquio teorico-pratico attitudinale ed eventuale valutazione dei titoli. Il Direttore può avvalersi nella selezione della presenza di esperti nel settore.
 - b. predisporre ed approvare il disciplinare di incarico, sottoscritto per accettazione da sé medesimo e dal professionista.
3. Di quanto sopra viene data comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE

Art. 44

Uffici e personale

1. La struttura organizzativa dell'Azienda e le sue variazioni sono determinate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore. Tale struttura definisce le funzioni delle unità organizzative e le mansioni dei loro Responsabili.
2. L'Azienda può avvalersi, per l'espletamento dei servizi istituzionali, previa stipula di convenzione, di personale comandato dal Comune di Cilavegna ovvero da altri Enti pubblici, previa definizione dei rapporti con l'Ente di appartenenza.

Art. 45

Rapporto di lavoro del personale

1. La disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale è quella che si applica ai dipendenti delle Aziende speciali degli Enti locali operanti nel settore o, in mancanza, al contratto collettivo nazionale più pertinente nel settore di riferimento.
2. Il Consiglio di amministrazione non può sottoscrivere accordi sindacali aziendali senza la preventiva e distinta valutazione delle conseguenze che ne derivino sul piano finanziario e sul piano delle prestazioni rese agli utenti.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 46

Incompatibilità

1. Non possono essere nominati nè Direttore nè dipendenti dell'Azienda i membri del Consiglio di amministrazione, nè possono essere eletti membri del Consiglio di amministrazione il Direttore o i dipendenti dell'Azienda medesima.

Art. 47

Aspettative, permessi

1. Agli amministratori dell'Azienda si applicano le stesse disposizioni previste per gli amministratori delle aziende speciali degli Enti locali per quanto attiene ad aspettative, permessi.
2. Ai dipendenti dell'Azienda investiti delle cariche previste dal TUEL, spetta il trattamento economico e giuridico riconosciuto dalla normativa citata e da quella che, in materia, dovesse successivamente essere emanata.

Art.48

Indennità

1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale viene riconosciuta un'indennità il cui importo è da rapportare ai limiti previsti dalla legge per gli Amministratori di Enti Locali.
2. Nell'ambito dei limiti di cui al comma precedente, l'indennità dei singoli componenti del Consiglio di Amministrazione può essere diversificata in ragione degli incarichi di cui all'art. 21 comma 2 lettera f), mediante atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VII - PUBBLICITA' E PARTECIPAZIONE

Art. 49

Albo aziendale

1. L'Azienda è dotata, ai fini della pubblicizzazione della propria attività, di un Albo, la cui tenuta è affidata alla responsabilità del Direttore ovvero a chi da lui delegato.

Art. 50

Trasparenza

1. Ferma restando la pubblicità degli atti fondamentali del Consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 19 del presente Statuto, e salvo il diritto dei consiglieri del Comune di Cilavegna di conoscenza degli atti aziendali, il Regolamento detterà le norme per l'accesso agli atti dell'Azienda, sulla base di quanto stabilito dalle leggi vigenti, prevedendo, altresì, le modalità atte ad assicurare il controllo degli utenti e la rappresentazione delle loro esigenze.

Art. 54

Rinvio generale

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia di aziende speciali, nonchè alle disposizioni del vigente ordinamento delle autonomie locali, in quanto compatibili con l'autonomia gestionale dell'Azienda, avuto riguardo alla sua natura di ente strumentale del Comune e alla natura di ente equiparato all'Ente pubblico economico che assume l'Azienda speciale.

Art. 55

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione. La predetta deliberazione dovrà essere trasmessa all'Azienda Speciale contestualmente alla data di conseguimento dell'esecutività.
2. Al presente Statuto viene data idonea pubblicizzazione tramite pubblicazione per giorni trenta all'Albo Pretorio Comunale e all'Albo Aziendale.

Art. 56

Modificazione dello Statuto

1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale di Cilavegna su proposta anche del Consiglio di amministrazione.

Art. 57

Nuovi Regolamenti

1. Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni, sino all'entrata in vigore dei nuovi Regolamenti, continuano ad applicarsi, nelle materie ad essi demandate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto, in quanto con questo compatibili.
2. In assenza di espressa disciplina regolamentare e limitatamente al periodo transitorio necessario per la definitiva autoregolamentazione, potranno essere applicati i Regolamenti comunali vigenti, nonché i Regolamenti già adottati dall'Istituzione, qualora compatibili, previo recepimento da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 58

Contratto di servizio

1. A seguito dell'entrata in vigore del presente Statuto dovranno essere apportate le conseguenti modificazioni e/o integrazioni per adeguamento del contratto di servizio in essere.

COMUNE DI CILAVEGNA

(Provincia di Pavia)

Al sensi dell'art. 18 del DPR del 28 dicembre

2000, n. 445 lo sottoscritto

IL FUNZIONARIO INCARICATO

(Carmen Bollati)

CERTIFICO

che la presente copia, da me collazionata,
formata da n. 54 fogli, e

conforme all'originale depositato presso
questo ufficio,

CILAVEGNA, il 11 NOV 2020



IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Carmen Bollati)